



COMUNE DI CREVOLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Prot. n° 10609

CERTIFICATO di DESTINAZIONE URBANISTICA N. 61-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la domanda presentata in data 17/09/2024 al prot. n° 10192 da CAIRO ANNALISA per il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica ai sensi dell'art.30 D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.;
- visto il Testo Unico dell'edilizia approvato con D.P.R. n.380 del 06/06/2001 e s. m.;
- visto l'art. 5 della Legge Regionale n. 19/90;
- visto il Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.G.R. n. 28-6491 del 28 luglio 2007;
- viste le successive varianti e modifiche: correzione di errore materiale approvato con D.C.C. n. 34 del 24.09.2007, V.P. n. 1 approvata con D.C.C. n. 28 del 10.07.2008, V.P. n. 2 approvata con D.C.C. n. 5 del 05.05.2009, modifica approvata con D.C.C. n. 22 del 05.05.2009, V.P. n. 3 approvata con D.C.C. n. 44 del 05.10.2009, V.P. n. 4 approvata con D.C.C. n. 45 del 05.10.2009, modifica approvata con D.C.C. n. 59 del 14.12.2009, V.P. n. 5 approvata con D.C.C. n. 8 del 18.03.2010, V.P. n. 6 approvata con D.C.C. n. 9 del 18.03.2010, V.P. n. 7 approvata con D.C.C. n. 9 del 29.03.2011, V.P. n. 8 approvata con D.C.C. n. 2 del 26.04.2012, V.P. n. 8 bis approvata con D.C.C. n. 3 del 26.04.2012, V.P. n. 9 approvata con D.C.C. n. 29 del 20.09.2012, V.P. n. 10 approvata con D.C.C. n. 9 del 23.04.2013, V.P. n. 11 approvata con D.C.C. n. 16 del 03.05.2017, V.P. n. 12 approvata con D.C.C. n. 30 del 20.09.2018, V.P. n. 13 approvata con D.C.C. n. 44 del 28.12.2020, V.P. n. 14 approvata con D.C.C. n. 9 del 27.05.2021, V.P. n. 15 approvata con D.C.C. n. 32 del 30.09.2021, V.P. n. 16 approvata con D.C.C. n. 9 del 25.03.2022;

CERTIFICA

che le aree distinte al Catasto Terreni di questo Comune,

Foglio	Numero	Destinazione Urbanistica P.R.G.C.
20	15	E2 - Boscate produttive
"	"	E3 - Aree agricole marginali
20	16	E2 - Boscate produttive
20	17	E2 - Boscate produttive
20	18	E2 - Boscate produttive
20	20	E2 - Boscate produttive
20	36	E2 - Boscate produttive
"	"	E3 - Aree agricole marginali
20	38	E2 - Boscate produttive
20	39	E2 - Boscate produttive
20	40	E3 - Aree agricole marginali
"	"	E2 - Boscate produttive

Foglio	Numero	Destinazione carta di sintesi dell' idoneità all' utilizzazione urbanistica
20	15	Classe IIIa 3 di origine morfologica gravitanti rocce
20	16	Classe IIIa 3 di origine morfologica gravitanti rocce
20	17	Classe IIIa 3 di origine morfologica gravitanti rocce
20	20	Classe IIIa 3 di origine morfologica gravitanti rocce
20	36	Classe IIIa 3 di origine morfologica gravitanti rocce
"	"	Classe III a3 di origine morfologica
20	38	Classe IIIa 3 di origine morfologica gravitanti rocce
20	39	Classe IIIa 3 di origine morfologica gravitanti rocce
20	40	Classe IIIa 3 di origine morfologica gravitanti rocce
"	"	Classe III a3 di origine morfologica

Foglio	Numero	Vincoli
20	15	Vincolo idrogeologico
"	"	Aree tutelate fasce fluviali acque pubbliche vincolo ambientale
"	"	Aree boscate Piano Paesaggistico Regionale 18/05/2015 D.G.R. n.20 -1442 della Regione Piemonte
20	16	Vincolo idrogeologico
"	"	Aree boscate Piano Paesaggistico Regionale 18/05/2015 D.G.R. n.20 -1442 della Regione Piemonte
"	"	Aree tutelate fasce fluviali acque pubbliche vincolo ambientale
20	17	Aree tutelate fasce fluviali acque pubbliche vincolo ambientale
"	"	Vincolo idrogeologico
"	"	Aree boscate Piano Paesaggistico Regionale 18/05/2015 D.G.R. n.20 -1442 della Regione Piemonte
20	18	Aree tutelate fasce fluviali acque pubbliche vincolo ambientale
"	"	Aree boscate Piano Paesaggistico Regionale 18/05/2015 D.G.R. n.20 -1442 della Regione Piemonte
"	"	Vincolo idrogeologico
20	20	Aree tutelate fasce fluviali acque pubbliche vincolo ambientale
"	"	Vincolo idrogeologico
"	"	Aree boscate Piano Paesaggistico Regionale 18/05/2015 D.G.R. n.20 -1442 della Regione Piemonte
20	36	Vincolo idrogeologico
"	"	Aree boscate Piano Paesaggistico Regionale 18/05/2015 D.G.R. n.20 -1442 della Regione Piemonte
20	38	Aree tutelate fasce fluviali acque pubbliche vincolo ambientale
"	"	Vincolo idrogeologico
"	"	Aree boscate Piano Paesaggistico Regionale 18/05/2015 D.G.R. n.20 -1442 della Regione Piemonte
20	39	Aree tutelate fasce fluviali acque pubbliche vincolo ambientale
"	"	Aree boscate Piano Paesaggistico Regionale 18/05/2015 D.G.R. n.20 -1442 della Regione Piemonte
"	"	Vincolo idrogeologico
20	40	Vincolo idrogeologico
"	"	Aree boscate Piano Paesaggistico Regionale 18/05/2015 D.G.R. n.20 -1442 della Regione Piemonte

Foglio	Numero	Strumenti Urbanistici Esecutivi
--------	--------	---------------------------------

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Pagamento marche da bollo per l'istanza di richiesta e per il presente certificato, per un importo complessivo di € 32,00, assolto con versamento tramite modello F24

Diritti di segreteria dovuti e versati mezzo bonifico bancario: € 10,00.

CREVOLADOSSOLA, li 27/09/2024

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(f.to digitalmente)
Arch. Daniela Ferraris

Classe IIIa3 – Per cause di origine Morfologica

Tipi di interventi edilizi ammessi:

In assenza di interventi di riassetto territoriale:

MS, RC1-RC2, RE1 e Demolizione senza ricostruzione.

Si applica la L.R.21/98 (recupero sottotetti) esclusivamente per il miglioramento

igienico-funzionale delle unità immobiliari esistenti

A seguito di riassetto territoriale:

MS, RC1-RC2, RE1-RE2 e Ampliamento con Sopraelevazione nei limiti di cui all'art. 3.2.2 comma 5 delle N.T.A. Si applica la L.R. 21/98 (recupero sottotetti).

Se in area di dissesto attivo e/o potenziale:

Su edifici esistenti sono pertanto unicamente possibili la Manutenzione Straordinaria (MS), ed il Risanamento Conservativo senza incremento delle unità immobiliari (RC1-RC2).

E2 - Aree boscate a destinazione produttiva - Art. 3.5.3.

1) Oggetto dell'area:

boschi cedui.

2) Destinazioni d'uso proprie ed ammesse:

- destinazioni proprie: bosco ceduo;
- destinazioni ammesse: coltivazioni industriali del legno; impianti tecnici di pubblica utilità; esclusivamente in presenza di vecchi terrazzamenti sono ammessi vigneti, prati a foraggio, colture ortofrutticole.

3) Modalità di intervento:

- non è ammesso alcun intervento di nuova costruzione tranne che per impianti tecnici di pubblica utilità; fatti salvi i disposti di cui alla l.r. 9/2003, sono ammessi interventi di conservazione e riuso dell'esistente tramite restauro e risanamento conservativo (RC e RS), manutenzione ordinaria e straordinaria (MO e MS) e ristrutturazione edilizia interna;
- sono ammessi interventi a carattere non edificatorio quali la formazione di piste agro-silvo-pastorali, bacini antincendio, spazi per l'atterraggio e il decollo degli elicotteri funzionali esclusivamente alle esigenze di protezione civile.

4) Parametri:

- le aree sono attribuite di un virtuale indice fondiario pari a 0,01 mc/mq, ai fini della nuova costruzione di abitazioni agricole (soggetti di cui all'art. 9 sub a) della Legge 10/1977) si possono utilizzare 5 Ha. di area boscata in accorpamento ad eventuali altre aree agricole al fine del raggiungimento di una volumetria compatibile per l'esecuzione di abitazioni rurali;
- le costruzioni non potranno in ogni caso sorgere nelle aree boscate, ma solo nelle aree a destinazione agricola ove le nuove costruzioni sono ammesse.

5) Nota finale:

Per quanto non previsto e/o in contrasto valgono le disposizioni di cui all'art. 25 della LR 56/77 e s. m. ei. Si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

E3 - Aree agricole marginali - Art. 3.5.5.

1) Oggetto dell'area:

incolti produttivi e sterili, aree montane con rocce e detriti.

2) Destinazioni d'uso proprie e ammesse:

- destinazioni proprie: le destinazioni spontanee in atto;
- destinazioni ammesse: le attività già insediate comprese le attività residenziali in essere alla data di adozione del P.R.G.C., impianti tecnici di pubblica utilità.

3) Tipi di intervento ammessi:

fatti salvi i disposti di cui alla l.r. 9/2003, sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria di edifici esistenti con cambio di destinazione d'uso, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, costruzione di attrezzature ed infrastrutture ad uso agricolo.

4) Modalità di intervento:

- "Permesso di costruire" o "Denuncia di inizio attività" (D.I.A.) secondo i disposti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia" e delle leggi regionali in materia;
- per ciò che concerne i soggetti legittimati ad intervenire in rapporto ai loro requisiti ed agli interventi ammessi, il rilascio dei titoli abilitativi agli interventi dovrà rispettare quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. 56/1977 e s. m. e i.

5) Parametri:

per le attrezzature agricole:

- | | | |
|--|---|---|
| - H : altezza massima | = | 5,20 ml. (computata fino alla quota media della falda inclinata di copertura) |
| - Dc: distanza dai confini | = | 5,00 ml. o inferiore mediante accordo tra le parti confinanti |
| - distanza minima della stalla da ogni più vicina area residenziale delimitata dal Piano | = | ml. 300 per suini;
ml. 150 per ogni altro animale |
| - Rc: rapporto di copertura massimo | = | 30%. |

per le abitazioni rurali:

- | | | |
|---|---|---|
| - If: indice di densità fondiaria massimo | = | 0,001 mc/mq. per abitazioni non superiori a 500 mc. per ogni azienda |
| - H : altezza massima | = | 5,20 ml. (computata fino alla quota media della falda inclinata di copertura) |
| - Dc: distanza dai confini | = | 5,00 ml. o inferiore mediante accordo tra le parti confinanti |
| - distanza minima fra le abitazioni rurali ed attrezzature destinate a stalla | = | ml. 20,00 |

Il volume edificabile per le abitazioni rurali si calcola, per ogni azienda agricola, moltiplicando l'indice di densità fondiario per l'intera proprietà anche non accorpata, anche nei casi in cui le aziende insistano su territori di comuni limitrofi; in tal caso l'accorpamento delle proprietà deve risultare da apposito atto di vincolo (trascritto nei registri della proprietà immobiliare) che regoli il trasferimento di cubatura, destinando a "non aedificandi" la parte di territorio che ha ceduto la propria cubatura.

6) Norme speciali per l'area E3-1:

Le norme del presente punto 6) valgono per l'area classificata con la sigla "E3-1" nella tav. P2b.

In deroga alla normativa di zona, da valere quale disciplina "una-tantum", sull'area in oggetto e su singolo lotto di superficie non superiore a mq. 25.000, è ammesso realizzare depositi per il trattamento dei materiali inerti provenienti da scavi, non classificati rifiuti.

Sono considerate ammissibili tutte le opere e gli impianti ritenuti necessari per l'esercizio dell'attività.

Le attività ammesse sono soltanto quelle di iniziativa pubblica comunale.

L'attività non può protrarsi per un periodo superiore a quattro anni e condizione di ammissibilità è la presentazione preventiva di un progetto del recupero ambientale del sito che ne preveda le modalità di realizzazione, i tempi di attuazione, i costi necessari ed i mezzi finanziari per fronteggiarli.

7) Note finali:

Per quanto non previsto e/o in contrasto valgono le disposizioni di cui all'art. 25 della LR 56/77 e s. m. e i.

Si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®